

Ordinanza resa in udienza (5 maggio 2015)

La Corte, con riferimento al testo del giuramento di calunnia, che l'attore ha chiesto di prestare, ritiene sia il caso di chiarire che non esiste un solo tipo di giuramento di calunnia. Il giuramento di cui alla *Leges statuta*e, l. II, rubr. XI consta di due capi: con il primo l'attore giura "quod animo calumniae non petit" e quindi ha contenuto meramente negativo e tocca un ambito soggettivo; con il secondo l'attore giura "quod sibi de eo, quod petit, in totum, vel in partem, non extitit satisfactum" e quindi ha contenuto affermativo e ambito oggettivo. Questi due capi sono connessi a una domanda di *dare* o di *facere* e la loro funzione è quella di mitigare la durezza delle regole vigenti in certi territori, in forza delle quali la condanna del contumace era conseguenza automatica del solo fatto della contumacia: l'ordinamento sammarinese consente la condanna del contumace "in quantitate petita", ma solo qualora l'attore presti in giuramento di calunnia comprendente i due capi sopra illustrati.

Questa causa è stata proposta dall'attore affinché la Corte dichiari la falsità del giuramento suppletorio prestato dal convenuto nell'ambito di una controversia con l'attore decisa dal Tribunale ordinario.

E' dubbio che vi sia spazio per il giuramento di calunnia in un giudizio di mero accertamento, ma l'attore ha chiesto di prestarlo e la Corte non ritiene di dovergli negare questa facoltà. Il giuramento, però, non può avere quale oggetto la verità dei fatti allegati dall'attore, come nella formula proposta per mezzo dell'istanza presentata fuori udienza: si introdurrebbe così una sorta di *affidavit*, sulla ammissibilità del quale la Corte non ritiene di pronunciarsi ora e che comunque nulla avrebbe da spartire con il giuramento di calunnia. Quest'ultimo deve comprendere il solo primo capo fra i due sopra delineati e recuperare la generica funzione antiprocessuale e specificamente avversa alle liti temerarie che, come appare dalle Istituzioni gaiane (IV.171), venne poi estesa al comportamento processuale del convenuto. L'ambito soggettivo tipico del primo capo del giuramento statutario può essere convenientemente esteso al convincimento dell'attore sui punti di fatto e di diritto allegati.

La Corte, quindi, dichiara inammissibile il testo del giuramento proposto dall'attore e lo riformula nei seguenti termini:

"Giuro di non avere intentato questa causa con l'animo di calunniare il convenuto, di non volergli arrecare alcun danno ingiusto e di essere convinto della verità dei fatti e della giustizia delle domande da me proposte".